

Salviamo i bimbi, aggiungiamo un reato

di Guido de Blasio, Michela Dini
06 luglio 2015

Introdurre il reato di abuso di relazione familiare potrebbe essere una buona idea. Sia per i minori coinvolti nella dissoluzione del loro nucleo familiare sia per i magistrati, gli avvocati e i consulenti. Qualche considerazione sulla proposta di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno.

L'associazione "Doppia Difesa" di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno ha proposto l'introduzione del reato di Abuso di Relazione Familiare (ARF), che mira a punire, nelle relazioni familiari o di affido, il genitore che denigra l'altro e gli impedisce l'esercizio della potestà genitoriale. Come spiegano le promotrici, questo reato non è ancora previsto del nostro ordinamento, a differenza di quelli affini di maltrattamenti (MAL) e sottrazione di minori (SOT), che per inquadrano le fattispecie denigratorie e ostacolanti solo in misura parziale.

Facendo riferimento al caso dell'ARF all'interno delle relazioni post-separazione (dove sembra di gran lunga più frequente), ecco alcune ragioni a sostegno dell'introduzione di questa nuova fattispecie.

1. Da un punto di vista micro, i comportamenti denigratori di un genitore nei confronti dell'altro e/o l'ostacolo alla frequentazione potrebbero avere effetti

gravissimi sulle dinamiche psicologiche successive del minore coinvolto, specie quando a questi comportamenti si associa il rifiuto del minore alla frequentazione con il genitore denigrato/ostacolato. La letteratura scientifica sia di tipo psico-evolutivo sia di economia della famiglia sottolinea l'importanza cruciale degli avvenimenti dei primi anni di vita. Alle conseguenze nefaste sui minori si associano quelle, con una minore prospettiva evolutiva, ma spesso ugualmente drammatiche, sul genitore denigrato/ostacolato/rifiutato. Insomma, non sembrano esserci motivi per ritenere che i comportamenti identificati dalla ARF possano godere di uno status diverso da quello di MAL e SOT. Addirittura di uno status di non punibilità.

2. Da un punto di vista macro, ancora non si ha una percezione accurata dell'estensione dei comportamenti denigratori/ostacolanti. Tutto lascia intendere, tuttavia, che si tratti di un fenomeno rilevante. La sua misurazione permetterebbe di valutarne con maggiore precisione la pericolosità sociale. Collezionare le evidenze è

più facile se i comportamenti sono definiti (come avviene nel caso della ARF) e registrati (come avverrebbe negli archivi investigativi che collezionano le denunce). Non solo: l'introduzione di un apposito reato permetterebbe di collezionare quell'evidenza empirica necessaria a capire meglio le cause dei comportamenti e gli effetti sulle persone che ne pagano le conseguenze. Potrebbe quindi aiutare a individuare rimedi efficaci e misure preventive.

3. È anche possibile (e quanto mai auspicabile) che la sola previsione del reato faccia diminuire i comportamenti denigratori/ostacolanti. Attualmente invece non essendo previsto un reato, non può esservi alcun effetto di deterrenza.

4. L'introduzione dell'ARF potrebbe anche contribuire a superare l'attuale (improduttiva) contrapposizione tra sostenitori e detrattori della PAS: la condotta punibile viene infatti delineata in modo specifico in tutti gli aspetti rilevanti (i.e. elemento materiale della condotta; elemento psicologico; oggetto materiale della condotta; rapporto tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato), rendendo irrilevante il suo inquadramento clinico (ossia l'inserimento tra le sindromi previste nel decreto ministeriale o tra i disturbi relazionali).

5. Oltre a facilitare il compito dei magistrati penali, che attualmente anche nei casi documentati di denigrazione/ostacolo fanno fatica a inquadrare i comportamenti nelle fattispecie di MAL e SOT,

l'introduzione dell'ARF potrebbe semplificare anche il lavoro di quelli civili impegnati nei lunghi contenziosi che fanno seguito alla dissoluzione del vincolo coniugale. Ad esempio, nel decidere sui tempi di frequentazione (e sui relativi aspetti economici), è verosimile che la presenza di una condanna per comportamenti denigratori/ostativi assuma una significativa rilevanza poiché, per garantire il benessere psicologico del minore, verrebbe data priorità al genitore che favorisce la frequentazione di entrambi piuttosto che a quello che la ostacola, denigrando l'altro. Ma ancora: l'introduzione del reato potrebbe costituire un ausilio per i magistrati nel corso della fase istruttoria e della valutazione delle prove, ad esempio nei casi in cui si procede all'audizione del minore coinvolto, il giudice dovrebbe tener conto del fatto che il suo eventuale rifiuto verso una delle due figure genitoriali potrebbe essere indotto dai comportamenti ostacolanti e/o denigratori dell'altro genitore.

6. L'introduzione dell'ARF potrebbe persino incidere su alcune odiose pratiche professionali improntate al rent-seeking, rispetto alle quali i presidi esistenti a garanzia della correttezza dei comportamenti non funzionano. Prendiamo gli avvocati di famiglia: anche nei casi più eclatanti di violazione del codice deontologico, come quando avallano (o addirittura incoraggiano) la denigrazione dell'altro genitore da parte del loro cliente, oppure le false denunce, non esiste un adeguato meccanismo sanzionatorio. Se venisse chiarito che la denigrazione e le false denunce per ostacolare il diritto di un minore di relazionarsi con entrambi i genitori configurano una specifica fattispecie criminosa, oltre a quella già esistente di calunnia, potrebbe ottenersi una maggiore attenzione alla correttezza. Prendiamo i consulenti tecnici (psicologi o psichiatri): le loro valutazioni sono cruciali nelle decisioni dei giudici circa le modalità di frequentazione. Eppure queste valutazioni sono improntate alla più ampia discrezionalità e gli elementi portati a loro sostegno sono eminentemente non scientifici. In taluni casi, i consulenti arrivano a giustificare proprio i comportamenti che l'ARF vuole sanzionare, sulla base di orientamenti culturali e ideologici. È plausibile che la previsione di una specifica condotta vietata determini una maggiore consapevolezza dei consulenti (e pure un maggior senso di responsabilità dei magistrati che utilizzano i loro servizi). Note

[1]

Le idee e le opinioni espresse in questo articolo sono da riferire esclusivamente agli autori.

[2] Il Reato di Abuso di Relazione Familiare (ARF) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, nell'ambito delle relazioni familiari o di affido, compiendo sul minore infra-quattordicenne ripetute attività denigratorie ai danni del genitore, ovvero limitandone con altri artifici i regolari contatti con il medesimo minore, intenzionalmente impedisce l'esercizio della potestà genitoriale. Se il fatto è commesso con violenza o minaccia reiterata, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva una rilevante modificazione dell'equilibrio psichico del minore, le pene sono aumentate.